

Inizio modulo

#### Gli associati possono contattare gli uffici dell'Ente tramite

#### [Contact Center](http://www.cassageometri.it/adon.pl?act=doc&doc=3343)PEC: *cipag@geopec.i*t

**CENTRALINO 06/326861**

**VADEMECUM CASSA**

**AGGIORNAMENTI E MAGGIORI INFORMAZIONI VANNO RICERCATE NEL SITO DELLA CASSA ITALIANA GEOMETRI** [**WWW.CASSAGEOMETRI.IT**](http://www.cassageometri.it/) **SUL QUALE TROVERETE ANCHE LO STATUTO E I REGOLAMENTI SULLA CONTRIBUZIONE E SULLE EROGAZIONI PREVIDENZIALI.**

**IL DELEGATO ALLA CASSA PER IL COLLEGIO DI AREZZO E’ IL GEOM. GIANNI BRUNI – PER INFORMAZIONI PUO’ ESSERE CONTATTATO AL NUMERO 3394453423.**

Fine modulo

ISCRIZIONE

L'iscrizione alla Cipag è **obbligatoria**per tutti gli iscritti agli albi professionali dei geometri che esercitano la libera professione anche senza carattere di continuità ed esclusività. L'esercizio della professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo fino a prova contraria che l'interessato deve fornire secondo le modalità di seguito riportate, stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2/2003:

**A)** sottoscrizione da parte dell'interessato di una specifica autocertificazione  sull'apposita modulistica predisposta dalla CIPAG (mod.1/03R  da utilizzarsi al momento dell'iscrizione all'albo; mod.3/03 da utilizzarsi durante il rapporto assicurativo).

L'autocertificazione - salvi comunque i provvedimenti adottati al riguardo dai singoli Collegi - deve attestare l'esistenza delle seguenti condizioni:

1. **di non esercitare l'attività professionale**, senza vincolo di subordinazione, in forma singola, societaria o associata, anche in via occasionale e/o sotto forma di consulenza, di perizia e di attività coordinata e continuativa e di qualsiasi attività  le cui prestazioni rientrino nelle competenze tecniche di geometra;
2. **di non essere titolare di partita I.V.A.** per l'esercizio della professione di geometra o similare.

**B)** l'interessato deve altresì dichiarare nella predetta autocertificazione di essere a conoscenza dell'obbligo - qualora si verifichi successivamente la circostanza dell'esercizio dell'attività professionale di geometra o diventi titolare di partita IVA per l'esercizio della professione o similare - di darne comunicazione alla Cipag entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio dell'attività stessa, tramite compilazione del mod.2/03 da inviare per raccomandata con ricevuta di ritorno direttamente alla Cipag ovvero tramite il Collegio di appartenenza;

Per i periodi di iscrizione successivi al 31.12.2005, nell'ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell'anno, la contribuzione è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione per effetto dell'introduzione, a far data dal 1.1.2006, del principio della **frazionabilità**dei contributi.

Qualora nel corso del medesimo anno vi siano piu' periodi di iscrizione, la contribuzione è ininterrottamente dovuta.

L'iscrizione alla Cipag comporta il pagamento della contribuzione obbligatoria (contributo soggettivo, contributo integrativo e di maternità).

Particolari agevolazioni sono previste per i **geometri che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cipag (neodiplomati)**: la contribuzione soggettiva è ridotta ad un quarto per i primi due anni e alla meta' per i successivi tre anni, beneficio riconosciuto fino al 31 dicembre dell'anno di compimento dei trent'anni di età.

E' prevista anche la possibilità di iscrizione alla Cipag per i **geometri praticanti** iscritti negli appositi registri istituiti a norma dell'art. 2 della legge n. 75/85. Sono ammessi al pagamento della contribuzione soggettiva nella misura di un quarto.

Dal 1.1.2015 il contributo soggettivo minimo per i pensionati di vecchiaia e anzianità dovrà essere corrisposto in misura intera. Permane la riduzione del solo contributo soggettivo alla metà per i soli pensionati di invalidità. Tale modifica è stata adottata dal Comitato dei Delegati nella scorsa seduta del 25 novembre e la relativa delibera è stata sottoposta all'approvazione ministeriale.

Resta comunque fermo l’obbligo in capo pensionati di vecchiaia, anzianità e invalidità del pagamento dei contributi soggettivi ed integrativi minimi con l’autoliquidazione dell’eventuale eccedenza.

Il pensionato di inabilità, avendo l’obbligo di cancellarsi dall’albo e quindi dalla Cipag entro 90 gg. dalla notifica del provvedimento di pensione, deve versare la contribuzione fino ad avvenuta cancellazione.

Per conoscere gli importi dei contributi consultare la [**Guida alla voce "Contribuzione"**](http://www.geometrinrete.it/it/cassa/guide/contribuzione).

CANCELLAZIONE

La **cancellazione**dalla CIPAG può avvenire per effetto:

1) della cancellazione dall'albo e quindi d'ufficio;

2) del decesso;

3) della presentazione dell'autocertificazione di cessazione dell'attività professionale (mod. 3/03)
L'autocertificazione di cessazione dell'attività non può essere prodotta da colui che esercita anche occasionalmente l'attività professionale o che utilizza il timbro anche a titolo gratuito e comunque in tutti i casi in cui sia esercitata un'attività riconducibile a quella professionale.
Contestualmente all'invio del mod. 3/03 l'interessato, se titolare di partita IVA professionale o similare, deve provvedere alla preventiva chiusura della stessa e all'invio alla CIPAG del relativo certificato di cessazione. La cancellazione della partita IVA è propedeutica alla cancellazione dalla CIPAG.

**La cancellazione della partita IVA professionale o similare non comporta l'automatica cancellazione dalla CIPAG che deve essere espressamente richiesta mediante il mod. 3/03.**
**I geometri dipendenti** di Enti pubblici, aziende o società per essere cancellati dalla CIPAG devono presentare - unitamente all'autocertificazione mod.3/03 e seguendo le indicazioni ivi riportate - una dichiarazione del datore di lavoro attestante che le mansioni assunte in qualità di lavoratore dipendente non siano riconducibili ad attività tecnica di geometra e che non compiano per il proprio datore di lavoro atti professionali aventi rilevanza esterna ovvero devono dimostrare l'inquadramento in un apposito ruolo professionale previsto dal C.C.N.L.

Per effetto dell'introduzione del principio della frazionabilità della contribuzione, l'obbligo del pagamento dei contributi cessa dal mese successivo alla cancellazione.

Per gli adempimenti previsti dall'art.1 comma 1 del regolamento sulla contribuzione il geometra che si cancella è tenuto alla dichiarazione dei dati reddituali percepiti nell'anno di cancellazione con le modalità e nei tempi del modello Unico e il versamento delle eventuali autoliquidazioni contributive dovrà avvenire mediante il mod. F24.

LA CONTRIBUZIONE

I contributi dovuti alla Cipag sono:

* il contributo soggettivo;
* il contributo integrativo;
* il contributo di maternità.

**Il contributo soggettivo (Art. 1 Reg. Contr.)** è quantificato in misura percentuale sul reddito professionale Irpef prodotto nell’anno precedente, con un minimo comunque dovuto (indipendentemente dalla produzione di reddito professionale). La percentuale si riduce al 3,5% oltre un determinato limite reddituale fissato anno per anno (cfr. tabella sottostante).

**Il contributo integrativo (Art. 2 Reg. Prev.)** è quantificato nella misura del 4% sul volume d’affari ai fini Iva (prodotto nell’anno precedente) con un minimo comunque dovuto (indipendentemente così dalla produzione di volume d’affari).

**A decorrere dal 1°.1.2015  è stata innalzata l'aliquota per il calcolo del contributo integrativo dal 4% al 5%. L'aumento  non si applica ai geometri iscritti Cipag che prestano  attività professionale in favore delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato (**[**GUARDA ELENCO**](http://www.geometrinrete.it/CMSContent/Cassa/pdf/LeGuide/elenco%20ISTAT.pdf)**) - individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 196/2009 e ss.mm. -   per i quali rimane in vigore la precedente misura del 4%.**

**Il contributo di maternità** è quantificato di anno in anno. E’ dovuto da tutti gli iscritti alla CIPAG (neodiplomati, iscritti obbligatori, pensionati attivi).

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle aliquote del contributo soggettivo e integrativo minimi e del contributo di maternità dal 2007:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anno** | **Soggettivo minimo** | **Percentuale soggettivo** | **Limite reddituale percentuale 3,5%** | **Integrativo minimo** | **Percentuale Integrativo** | **Maternità** |
| 2007 | € 1.750,00 | 10% | 130.000,00 | € 700,00 | 4% | € 4,00 |
| 2008 | € 1.750,00 | 10,50% | 132.600,00 | € 700,00 | 4% | € 20,00 |
| 2009 | € 2.000,00 | 10,50% | 134.900,00 | € 800,00 | 4% | € 20,00 |
| 2010 | € 2.000,00 | 11% | 139.250,00 | € 800,00 | 4% | € 22,00 |
| 2011 | € 2.250,00 | 11% | 140.300,00 | € 900,00 | 4% | € 17,00 |
| 2012 | € 2.250,00 | 11,50% | 142.450,00 | € 900,00 | 4% | € 17,00 |
| 2013 | € 2.500,00 | 11,50% | 146.300,00 | € 1.000,00 | 4% | € 22,00 |
| 2014 | € 2.500,00 | 12% | 150.700,00 | € 1.000,00 | 4% | € 21,00 |
| 2015 | € 2.750,00 | 13% | 152.350,00 | € 1.375,00 | 5% | € 15,00 |
| 2016 | € 3.000,00 | 14% | 152.650,00 | € 1.500,00 | 5% | € 17,00   |
| **2017** | **€ 3.250,00** | **15%** |  | **€ 1.625,00** | **5%** | **€ 8,00\***  |

\* Importo approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13/12/2016 con delibera n°184, inviata ai Ministeri vigilanti per l'approvazione ex D.lgs. n. 509/1994.

Per effetto del principio della frazionabilità, i contributi soggettivo ed integrativo sono rapportati ai mesi di effettiva iscrizione.

Sono tuttavia **frazionabili in ragione ai mesi** **solo i contributi minimi soggettivo ed integrativo**.

L’eventuale eccedenza (autoliquidazione) da versare rispetto al minimo, deve essere sempre corrisposta per intero indipendentemente dalla durata dell’iscrizione.

Qualora nel corso dell’anno vi siano più periodi d’iscrizione, la contribuzione è interamente dovuta.

Dal 2008 in caso di cancellazione dalla Cipag - o di decesso - è stato introdotto l’obbligo di versare anche la contribuzione soggettiva per l’anno di cancellazione.

**AGEVOLAZIONI PER I NEODIPLOMATI**

Per i neodiplomati è previsto il pagamento del contributo soggettivo minimo nella misura di un ¼ di quella minima prevista per l’iscritto per i primi 2 anni di iscrizione e della metà per i successivi 3 anni (cfr. tabella riepilogativa).

Il calcolo della contribuzione soggettiva dovuta in autoliquidazione dovrà essere effettuato applicando al reddito dichiarato una percentuale rapportata al contributo ridotto (neodiplomato ad ¼ il 3,25%, neo diplomato ad ½ il 6,50%).

Tale beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 30° anno di età. Rimane confermata per il neodiplomato l'esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva l'eventuale autoliquidazione sul volume d'affari effettivamente prodotto.

**TABELLA CONTRIBUTI MINIMI NEO DIPLOMATI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Anno** | **Soggettivo minimo****(1/4 per i primi 2 anni)** | **Soggettivo minimo****(1/2 per i successivi 3 anni)** | **Maternità** |
| 2007 | € 440,00 | € 875,00 | € 4,00 |
| 2008 | € 440,00 | € 875,00 | € 20,00 |
| 2009 | € 500,00 | € 1.000,00 | € 20,00 |
| 2010 | € 500,00 | € 1.000,00 | € 22,00 |
| 2011 | € 562,50 | € 1.125,00 | € 17,00 |
| 2012 | € 562,50 | € 1.125,00 | € 17,00 |
| 2013 | € 625,00 | € 1.250,00 | € 22,00 |
| 2014 | € 625,00 | € 1.250,00 | € 21,00 |
| 2015 | € 687,50 | € 1.375,00 | € 15,00  |
| 2016 | € 750,00 | € 1.500,00 | € 17,00  |
| **2017** | **€ 812,50** | **€ 1.625,00** | **€ 8,00\*** |

\* Importo approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13/12/2016 con delibera n°184, inviata ai Ministeri vigilanti per l'approvazione ex D.lgs. n. 509/1994.

**AGEVOLAZIONI PER I PRATICANTI**

I geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti dalla legge n. 75/85 iscritti alla Cipag versano il solo contributo obbligatorio soggettivo minimo determinato nella misura di ¼ di quella minima prevista per l’iscritto (cfr. tabella riepilogativa).

**TABELLA CONTRIBUTI SOGGETTIVI MINIMI PRATICANTI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Anno** | **Soggettivo minimo** | **Maternità** |
| 2007 | € 440,00 | € 4,00 |
| 2008 | € 440,00 | € 20,00 |
| 2009 | € 500,00 | € 20,00 |
| 2010 | € 500,00 | € 22,00 |
| 2011 | € 562,50 | € 17,00 |
| 2012 | € 562,50 | € 17,00 |
| 2013 | € 625,00 | € 22,00 |
| 2014 | € 625,00 | € 21,00 |
| 2015 | € 687,50 | € 15,00 |
| 2016 | € 750,00 | € 17,00 |
| **2017** | **€ 812,50** | **€ 8,00\*** |

\* Importo approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13/12/2016 con delibera n°184, inviata ai Ministeri vigilanti per l'approvazione ex D.lgs. n. 509/1994.

**CONTRIBUTI PENSIONATI**

**TABELLA CONTRIBUTI MINIMI PENSIONATI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anno** | **Soggettivo minimo****ridotto ad 1/3** | **Soggettivo minimo****ridotto ad 1/2** | **Integrativo minimo** | **Maternità** |
| 2007 | € 585,00 |   | € 700,00 | € 4,00 |
| 2008 | € 585,00 |   | € 700,00 | € 20,00  |
| 2009 | € 670,00 |   | € 800,00 | € 20,00  |
| 2010 | € 670,00 |   | € 800,00 | € 22,00  |
| 2011 | € 750,00 |   | € 900,00 | € 17,00 |
| 2012 |   | € 1.125,00 | € 900,00 | € 17,00 |
| 2013 |  | € 1.250,00 | € 1.000,00 | € 22,00 |
| 2014 |  | € 1.250,00 | € 1.000,00 | € 21,00 |
|   |   |   |   |   |
| **Anno** | **Soggettivo minimo**  | ------------------- | **Integrativo minimo** | **Maternità** |
|  2015 | 2.750,00 |   | 1.375,00 |  € 15,00 |
|  2016 |  3.000,00 |   | 1.500,00 | € 17,00 |
| **2017** | **3.250,00** |   | **1.625,00** |  **€ 8,00\*** |

\* Importo approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13/12/2016 con delibera n°184, inviata ai Ministeri vigilanti per l'approvazione ex D.lgs. n. 509/1994.

**TABELLA CONTRIBUTI MINIMI PENSIONATI D'INVALIDITA'**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Anno** | **Soggettivo minimo  ridotto al 50%** | **Integrativo minimo** | **Maternità** |
| 2015 | 1.375,00  | 1.375,00 | € 15,00 |
| 2016 | 1.500,00  | 1.500,00 |  € 17,00  |
| **2017** | **1.625,00** | **1.625,00** | **€ 8,00\*** |

\* Importo approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13/12/2016 con delibera n°184, inviata ai Ministeri vigilanti per l'approvazione ex D.lgs. n. 509/1994.

Dal 1.1.2015 il contributo soggettivo minimo per i pensionati di vecchiaia e anzianità dovrà essere corrisposto in misura intera. Tale modifica è stata adottata dal Comitato dei Delegati nella scorsa seduta del 25 novembre e la relativa delibera è stata sottoposta all'approvazione ministeriale.

Resta comunque fermo l’obbligo in capo pensionati di vecchiaia, anzianità e invalidità del pagamento dei contributi soggettivi ed integrativi minimi con l’autoliquidazione dell’eventuale eccedenza.

Il pensionato di inabilità, avendo l’obbligo di cancellarsi dall’albo e quindi dalla Cipag entro 90 gg. dalla notifica del provvedimento di pensione, deve versare la contribuzione fino ad avvenuta cancellazione.

**OPTANTI**

Per gli iscritti all'albo optanti per altra Cassa non è dovuta alcuna contribuzione. Dal 4/3/2004 è stato abrogato l'istituto dell'opzione. Coloro che a tale data risultino optanti verso la Cipag sono considerati a tutti gli effetti iscritti obbligatori.

**PAGAMENTO CONTRIBUTI**

Dal 2012 i contributi obbligatori Cipag devono essere versati tramite F24 Accise in sede di compilazione del modello Unico PF. Le scadenze sono unificate a quelle fiscali (unica soluzione o massimo in 6 rate, cfr. Guide Mod. Unico e F24 Accise).

Inoltre dal 2015 per i geometri che si iscrivono per la prima volta alla CIPAG e per coloro che si reiscrivono due anni dopo la cancellazione, è possibile in alternativa, optare per il versamento dei contributi minimi in 4 rate mensili con i soli interessi di dilazione ultima rata maggio 2017. In tal caso occorrerà unicamente attendere i bollettini di versamento che saranno inviati dalla Cipag nel mese di gennaio 2017.

Per tutti gli altri iscritti o reiscritti nell’anno immediatamente successivo alla cancellazione, fermo restando l’obbligo della compilazione del quadro RR di Unico, è possibile, in alternativa al pagamento alle scadenze di Unico, effettuare il versamento dei contributi dovuti tramite Portale dei Pagamenti sul sito web, in 10 rate costanti, da settembre 2017 a giugno 2018, comprensive di interessi di rateazione. In tal caso non sarà consentita alcuna compensazione crediti/debiti.

**RITARDATO, OMESSO O IRREGOLARE VERSAMENTO CONTRIBUTI**

In caso di tardivo versamento dei contributi, si applica una sanzione pari al 2% del contributo evaso se il pagamento avviene entro 30 giorni dal termine fissato.

Si applica la sanzione del 10% del contributo evaso in caso di pagamento effettuato oltre 30 giorni del termine prescritto, ma prima della contestazione da parte della Cipag attraverso un procedimento coattivo (art.43, comma 7, lett. b reg. contr.).

Se invece il contributo viene omesso, si applica una sanzione pari al 25% del contributo evaso in caso di contestazione da parte della Cipag attraverso procedimento coattivo (art.43, comma 6).

RISCATTO

**RISCATTO PRATICANTATO**

Per i geometri iscritti alla CIPAG è possibile riscattare gli **anni di praticantato** effettuato ai sensi della legge n. 75/85 versando un onere pari, per ciascun anno, alla riserva matematica calcolata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, rapportata alla contribuzione dell'anno di riferimento prevista per i neodiplomati (art. 36 del Regolamento sulla contribuzione).

Per accedere al beneficio è necessario presentare apposita domanda utilizzando il **mod.48/R** presente sul sito della CIPAG. Il termine ultimo per la presentazione è quello della liquidazione del trattamento previdenziale e l'adesione all'onere deve necessariamente avvenire entro 60 gg dalla notifica del relativo importo.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione ovvero può essere richiesta la rateizzazione con un massimo di 60 rate mensili con la maggiorazione degli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette.

**RISCATTO ANNI DI ISCRIZIONE AL SOLO ALBO**

E' prevista anche la possibilità di riscattare le annualità di iscrizione al solo albo e non alla CIPAG (le cd. **annualità di solidarietà**: la figura dell'iscritto di solidarietà è stata introdotta nel 1982 e poi soppressa nel 2002 ed era rappresentata da coloro che, pur iscritti all'albo, non erano tenuti all'iscrizione alla CIPAG in quanto iscritti ad altre forme di previdenza o beneficiari di altra pensione) versando la corrispondente riserva matematica calcolata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. All'importo così determinato viene sottratta la contribuzione versata a titolo di solidarietà (art. 50, commi 2 e 3, del Regolamento sulla contribuzione).

Per accedere al beneficio è necessario presentare apposita domanda utilizzando il **mod.50/R** presente sul sito della CIPAG indicando quali sono gli anni da riscattare (è possibile anche il riscatto parziale). Il riscatto può essere esercitato una sola volta e al relativo onere è necessario aderire entro 60 gg. dalla notifica del relativo importo.

Il pagamento, al pari del riscatto degli anni di iscrizione al registro dei praticanti, può avvenire in unica soluzione ovvero può essere richiesta la rateizzazione con un massimo di 60 rate mensili con la maggiorazione degli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette.

**RISCATTO LAUREA E PERIODO MILITARE**

E' anche possibile per i geometri iscritti obbligatoriamente alla CIPAG riscattare il **periodo legale del corso di laurea** o equiparati utile ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di geometra ed il **periodo di servizio militare** (nonché i servizi ad esso equiparati) entro il limite di anni 2 versando un onere che è pari, per ciascun anno, alla riserva matematica da calcolarsi in conformità del principio di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e secondo la tabella di cui al Decreto Ministeriale 31 agosto 2007 e successivi adeguamenti (art.36/bis del regolamento sulla contribuzione).

Per accedere al beneficio è necessario presentare apposita domanda utilizzando il **mod.36/bis** presente sul sito della CIPAG. La domanda di riscatto, se non precedentemente proposta, deve essere presentata contestualmente alla domanda del trattamento previdenziale di vecchiaia o di anzianità.

Il pagamento può essere effettuato con le modalità di cui alla legge n.45/90 in unica soluzione ovvero in modo rateizzato. Nell'ipotesi di rateizzazione, il numero delle rate non deve essere superiore alla metà del periodo oggetto di riscatto. In piu' sono dovuti gli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette.

**RISCATTO ANNI PARZIALMENTE PAGATI E PRESCRITTI**

I geometri iscritti possono riscattare gli anni parzialmente pagati e prescritti, ai sensi dell'art. 24 Comma 2 del Regolamento sulla Contribuzione, versando un onere che è pari, per ciascun anno da regolarizzare, alla riserva matematica da calcolarsi in conformità  del principio di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto agosto 1962, n.1338.

LA RICONGIUNZIONE

**CONTENUTO E TERMINI**

 Ai fini della liquidazione di un trattamento pensionistico comprensivo di ogni contribuzione versata, l'iscritto può chiedere la ricongiunzione presso la Cipag dei periodi assicurativi risultanti in altre gestioni previdenziali.

Tale facoltà può essere esercitata anche dai superstiti entro 2 anni dal decesso dell'iscritto.

In seguito alla domanda la Cipag acquisisce d'ufficio presso le altre gestioni ogni notizia necessaria al calcolo della riserva matematica e del conseguente onere a carico dell'interessato.

Il pagamento di tale onere può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione degli interessi composti.

Il debito residuo in caso di liquidazione della pensione dovrà  essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate sopra precisato.

Il pagamento delle prime tre rate  determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.

Invece, ove tale pagamento non avvenga entro i 60 giorni successivi alla relativa comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine  diversa domanda di rateazione sopra esposta, l'interessato si considera rinunciatario alla facoltà di ricongiunzione e non potrà ripresentare l'istanza.

In caso di interruzione dei pagamenti successivamente al perfezionamento della ricongiunzione, la stessa verrà revocata e le somme già versate saranno restituite senza interessi.

PRESCRIZIONE

L'art. 3, comma 9 dalla legge n. 335/95 (riforma Dini) in materia di prescrizione dei contributi, ha ridotto a cinque anni il relativo termine e, soprattutto, non consente di ricevere i contributi prescritti.

Pertanto, decorsi cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione delle comunicazioni obbligatorie o dalla data in cui la Cipag ha ottenuto dagli uffici fiscali i dati reddituali definitivi, i contributi dovuti e i relativi accessori non possono più essere versati e si prescrive anche il diritto a chiedere la rettifica delle  dichiarazioni presentate e a effettuare quelle omesse.

In caso di pagamento parziale relativo ad anni considerati prescritti, il debito pùò essere sanato, su richiesta dell'interessato, dietro versamento della corrispondente riserva matematica.

REGIME SANZIONATORIO

Il regime sanzionatorio della CIPAG è dettagliatamente descritto nel seguente documento

[Regime sanzionatorio 2015](http://www.geometrinrete.it/CMSContent/Cassa/pdf/LeGuide/RegimeSanzionatorio_CIPAG_2015_12_21.pdf)

Sanzioni 2015 per le infrazioni degli obblighi relativi al **VERSAMENTO** dei contribuiti:

|  |  |
| --- | --- |
| **SANZIONI PER VERSAMENTO TARDIVO O INCOMPLETO****PRIMA DELLA CONTESTAZIONE CIPAG TRAMITE PROVVEDIMENTO COATTIVO** | Entro i primi trenta giorni:2%  dei contributi evasioltre i trenta giorni e fino alla contestazione da parte della Cipag tramite provvedimento coattivo:10% dei contributi evasi |
|  |  |
| **SANZIONI  PER VERSAMENTO OMESSO O INCOMPLETO A SEGUITO CONTESTAZIONE TRAMITE PROVVEDIMENTO COATTIVO** | 25% del contributo evaso |
| **VERSAMENTI CONTRIBUTI MINIMI ED AUTOLIQUIDAZIONI DA MODELLO UNICO** | Si rammenta che possono originare sanzioni e recupero di interessi anche eventuali errori formali relativi all'errata indicazione dei codici tributo, dell'anno di competenza, nonchè del numero di rata presente nelle deleghe dei pagamenti effettuati tramite F24 (Vedi Regime Sanzionatorio punto 3 Sanzioni su pagamenti). |